

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO AGRARIO
AGEVOLATO A FAVORE DELLE PMI (NUOVA SABATINI TER)
(LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO)

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

Denominazione legale: CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE è la Succursale di Milano di Banca comunitaria
Sede legale: 18, Rue Baudin 92300 Levallois-Perret (France) **Sede amministrativa:** Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano
Numero di telefono: 02/67333669

Iscritta nell'elenco generale con il n. 5541 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 03227.6, ABI 03227, CAB 01600.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui CNH Industrial Capital Europe offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi.)

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale: _____ Codice Fiscale: _____

Residenza Anagrafica / Sede legale ed amministrativa: _____

Qualifica _____ Estremi iscrizione in Albi _____ Elenchi/ R.E.A _____ Capitale sociale: _____

(N.B.: indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)

Numero di telefono: _____

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

2. CHE COSA E' UN CONTRATTO DI CREDITO AGRARIO

CARATTERISTICHE DEL CREDITO AGRARIO - - Per Finanziamento Agrario, ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, si intende la concessione di un finanziamento posto in essere da una banca (Concedente), destinato alle attività agricole e zootecniche e ad esse connesse o collaterali quali agriturismo, manipolazione dei prodotti, conservazione dei prodotti, trasformazione dei prodotti, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, quali quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari. Chiunque può essere il soggetto finanziato (Cliente), purché destini il finanziamento all'attività agricola indipendentemente dalla propria qualifica.

Il Concedente, quindi, mette a disposizione del Cliente una somma di denaro che dovrà essere rimborsata mediante un certo numero di rate, comprensive di capitale ed interessi, anche mediante l'utilizzo della cambiale agraria. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria. La durata prevista per questo tipo di finanziamento varia da un minimo di 18 mesi e non supera, di norma, i 60 mesi. I finanziamenti a breve e medio termine di Credito Agrario sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b). Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi legali e convenzionali può, su istanza della banca creditrice, assumere sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile. Le operazioni possono essere assistite dalla garanzia accessoria della Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA). L'operazione di Finanziamento Agrario può essere opzionalmente accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali la Polizza assicurativa sul bene (All Risks), stipulata dal Concedente in convenzione con primaria compagnia, per le cui condizioni si rimanda all'estratto allegato all'apposito modulo di sottoscrizione.

Un Finanziamento Agrario agevolato a favore delle PMI ai sensi della nuova Sabatini TER, è un finanziamento in euro a medio/lungo termine (durata non inferiore a 24 mesi e non superiore di norma a 60, incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, finanziamento decorrente dalla data di stipula del contratto), da erogarsi in favore delle PMI. Ai sensi della Convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) - Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) (di seguito "Convenzione") e dell'Addendum del 17 marzo 2016, il Concedente informa che il finanziamento viene erogato mediante l'utilizzo ESCLUSIVO di provvista propria o comunque derivante da fonte diversa da quella a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti. Nell'eventualità venga utilizzata provvista proveniente da altra fonte (ad es. provvista BEI), l'impresa ne viene informata mediante applicazione al contratto di apposita appendice. Il finanziamento, per importi da un minimo di 20.000,00 euro fino ad un massimo di 2.000.000,00 è destinato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che: (i) occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; (ii) operano in tutti i settori produttivi che rispondono ai requisiti previsti nella Convenzione, compresi agricoltura e pesca. Il finanziamento è destinato all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture operative già esistenti o da impiantare localizzate nel territorio nazionale. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento e può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 attualmente gestita dal Fondo di Garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell'ammontare del finanziamento). Il finanziamento viene erogato in unica soluzione, al più tardi entro 30 giorni dalla stipula del contratto. A fronte del finanziamento è prevista la concessione, da parte del MISE direttamente alle PMI, di un'agevolazione sotto forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati sulla base di un piano di ammortamento convenzionale della durata di 5 anni al tasso del 2,75% annuo.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE - Sul piano contrattuale, il Cliente-Finanziato, da un lato, si impegna ad utilizzare le somme avute al solo scopo agricolo indicato sul contratto e si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico; dall'altro, si obbliga a non cedere, alienare, permutare o anche trasportare fuori dal fondo indicato sul contratto i beni sottoposti a privilegio legale e quelli eventualmente sottoposti a privilegio speciale.

Sul piano economico-finanziario, i rischi sono connessi alla scelta del tasso di interesse. Trattandosi di finanziamento a tasso fisso, da pagarsi con cambiale agraria con scadenza posticipata, il rischio deriva dal fatto che il cliente, durante il rimborso del finanziamento, non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso. Il Finanziamento Agrario può, opzionalmente, essere accompagnato dall'offerta di una polizza assicurativa stipulata dalla concedente in convenzione con primaria compagnia per le cui condizioni si rimanda all'estratto allegato all'apposito modulo di sottoscrizione.

3. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Finanziamento Agrario è un prestito a tasso fisso - determinato all'erogazione del prestito e non modificabile per tutta la sua durata -; le rate sono sempre dello stesso importo per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l'ammontare dell'impegno economico.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 14,2300 %

Esempio di finanziamento di € 100.000,00 senza l'intervento della garanzia della SGFA, con durata di 5 anni, al tasso fisso del 13,50 % con pagamento in 10 rate

semestrali, e con spese di istruttoria pratica pari ad € 500,00.

	VOCI	COSTI / IMPORTI
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE	Importo massimo finanziabile	Fino al 100% delle necessità finanziarie dell'azienda.
	Durata	Non inferiore a 18 mesi e non superiore, di norma, a 60 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	fisso per l'intera durata del prestito da 18 mesi a - di norma - 60 mesi, non superiore a 21,7875% per rimborso con rate mensili / trimestrali / semestrali / annuali.
	Tasso di mora	Euribor 3 mesi maggiorato di 5 punti percentuali. I relativi interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno in cui il pagamento è dovuto sino alla data dell'effettivo pagamento. Il Finanziato dovrà, inoltre, rimborsare alla Banca le spese legali e giudiziarie e gli altri costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito. Gli interessi di mora saranno conteggiati ed applicati comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Piano di ammortamento con rate mensili/trimestrali/semestrali/annuali anticipate/posticipate composte da una quota capitale e da una quota interessi fissate al momento dell'erogazione del prestito.
	Tipologia di rata	Costante per l'intero periodo di rimborso, oppure con importi variabili (crescenti/decrescenti) a seconda delle esigenze espresse dal richiedente il finanziamento.
	Periodicità delle rate	mensili/trimestrali/semestrali/annuali.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO		45 giorni

Le spese, imposte e tasse derivanti dal contratto o dal bene al cui acquisto è finalizzato il Finanziamento Agrario, sono **ad esclusivo carico del Cliente**. Al Concedente è riservata la facoltà di ottenere il rimborso dei seguenti oneri accessori, oltre al rimborso delle spese vive di volta in volta sostenute per l'espletamento dell'incarico. Tutti i corrispettivi indicati devono essere assoggettati ad I.V.A. di legge, ove applicabile.

Gli importi massimi applicabili (I.V.A. esclusa) che il Cliente è tenuto a corrispondere sono riportati nella seguente tabella:

	VOCI	COSTI / IMPORTI
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Commissione Istruttoria Pratica (apertura e perfezionamento pratica)	3.000,00 €
	Spese incasso (effetti)	50,00 € cad.
	Commissione Imposta Sostitutiva	Come per legge applicata sui prestiti agrari di durata superiore a 18 mesi (attualmente nella misura massima dello 0,25% dell'importo del prestito).
	Commissione Bolli Cambiari	Secondo normativa vigente (DPR 26/10/1972 n.642).
	Commissione SGFA (Società Gestione Fondo per l'Agroalimentare)	Nella misura massima del 0,50% dell'importo erogato per i prestiti assistiti.
EMISSIONE / COPIE DOCUMENTI	Commissione Gestione Pratiche Agevolate	700,00 €
	Oneri emissione/copie documenti	75,00 €
	Commissione Dichiarazioni (Abbinamento bene/contratto, Decorrenza contratto, Regolarità pagamenti) – max 1 richiesta per tipologia di dichiarazione	75,00 €
	Oneri Invio Estratto Conto	75,00 €
ALTRE SPESE FUNZIONALI	Spese Invio Dichiarazione Annuale di Trasparenza (solo forma cartacea)	3,00
	Servizi Assicurativi Bene (percentuale annuale al lordo delle imposte -IVA esclusa-, su importo assicurato)	10 %
GESTIONE CHIUSURA PRATICA	Compenso onnicomprensivo di estinzione anticipata	1% del capitale finanziato e rimborsato anticipatamente
GESTIONE RECUPERO CREDITI E PRECONTENZIOSO	Commissione Gestioni Bancarie ed Amministrative per ogni Insoluto (fatte salve le maggiori spese ove documentabili)	Spese Amministrative 100,00 €
	Commissione Gestione Recupero per ogni Insoluto, a qualsiasi titolo dovuto (anche con l'intervento di agenzie esterne specializzate)	18% x insoluto con un minimo di 25,00 €
	Commissione Gestione Richiamo Effetti (per singolo effetto)	250,00 €
	Commissione Gestione Rilascio Dichiarazione Liberatoria	150,00 €
	Commissione Gestioni Notarili per Autentiche Firma Liberatorie	200,00 €
PENALE DI RISOLUZIONE (oltre agli interessi di mora e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore)	Il danno è determinato dall'attualizzazione dei Ratei a scadere, attualizzati al Tasso Ufficiale di Riferimento BCE, maggiorati dell'importo indicato a lato nella colonna dei costi. Restano in ogni caso acquisiti dalla Concedente i Ratei già pagati, nonché quanto versato dal Cliente alla firma del Contratto	200,00 €

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Periodicità delle rate	Importo della rata per Euro 100.000,00 di capitale
13,00 %	2	Semestrale	€ 29.190,27
13,50 %	3	Semestrale	€ 20.817,93
14,00 %	5	Semestrale	€ 14.237,75

RILEVAZIONE TASSI AI FINI DELL'USURA

(in vigore dal 01/04/2026)

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) 14,2300 %

Tasso Soglia 21,7875 %

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") anche presso la sede della società, sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

SERVIZI ACCESSORI – Il finanziamento agrario può, opzionalmente, essere accompagnato dall'offerta di una polizza assicurativa stipulata dal Concedente in convenzione con primaria compagnia per le cui condizioni si rimanda all'estratto allegato all'apposito modulo di sottoscrizione. Prima dell'adesione il Cliente sarà informato dei costi e dei contenuti della polizza e riceverà le informazioni previste dal Regolamento IVASS.

La tabella indica i costi massimi annuali (comprendenti il premio proposto dalla Compagnia convenzionata e inclusi gli oneri di intermediazione assicurativa spettanti al Concedente) a carico del cliente:

Polizza All Risks Strumentale	Importo massimo assicurabile: € 5.500.000 Costo massimo annuo al lordo delle imposte -IVA esclusa-: 10 % dell'importo assicurato
--------------------------------------	--

PIANO DI SOSTITUZIONE - (ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385) – La Concedente ha predisposto un Piano di Sostituzione qualora si rendesse necessario sostituire gli indici connessi ai tassi indicati nel presente Foglio Informativo. Eventuali modifiche o sostituzioni di detti indici, determinate da variazione sostanziale o cessazione degli stessi, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il Cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato dalla Concedente alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere al sito web della Concedente.

4. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA - Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente il finanziamento concesso. In caso di estinzione anticipata o di restituzione parziale del finanziamento spetta alla Banca un compenso onnicomprensivo nella misura dell'1% (uno per cento) da calcolarsi sul capitale finanziato e rimborsato anticipatamente, nessun altro onere può essere addebitato. A titolo esemplificativo, su ogni mille euro di capitale rimborsato anticipatamente, la parte mutuataria dovrà versare alla Banca la somma di euro dieci. Per la frazione di capitale inferiore a mille si applicherà la medesima percentuale.

PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO - Nei casi in cui, per rimborsare il finanziamento, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, oneri, spese o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - 30 giorni lavorativi.

RECLAMI – I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (n. tel.: 02.67333333) [modalità d'invio: via posta (Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, c.a. Servizio Clienti), via mail (bplg_it_reclami@bnpparibas.com)]. La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, salvi i periodi di sospensione di legge. Se il Cliente non è soddisfatto (perché la risposta è stata - in tutto o in parte - negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, il Cliente può: consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; oppure consultare la Guida contenente le procedure e le condizioni concernenti il ricorso, disponibile presso la Banca. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ABF non priva in ogni caso il Cliente del diritto di investire della controversia in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria o un Organismo Conciliativo: a tal fine, in caso di controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto, ovvero avente con lo stesso attinenza qualsiasi, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 171/2003 n. 5. A questo riguardo, la Banca aderisce al "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n° 54 (telefono 06674821 – Fax 0667482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it). Qualora sia previsto per legge quale condizione di procedibilità di una azione giudiziale il preventivo esperimento di una mediazione, la Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che in relazione al contratto di finanziamento, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione avverrà dinanzi al Conciliatore Bancario. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Legenda

- **Artt. 43 e 44 del D.Lgs 1.9.93 n. 385:** Articoli del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che disciplinano il Credito Agrario;
- **Concedente:** è la Banca creditore che eroga il finanziamento
- **Cliente / Finanziato:** è il debitore, cliente della Concedente, che è il beneficiario dell'erogazione;
- **Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento;
- **Valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **Rata:** è il corrispettivo periodico del finanziamento agrario;
- **Quota capitale:** è la quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito;
- **TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi):** esprime il tasso globale "medio" dell'operazione rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si avvale per la rilevazione della Banca d'Italia;
- **Tasso di interesse nominale annuo:** è il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato;
- **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):** Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
- **Tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **Tassi soglia:** tasso soglia usurario dell'operazione determinato ai sensi della L. n. 108/96;
- **Quota interessi:** è la quota della rata costituita dagli interessi maturati;